

COMUNE DI



CANDIOLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56, art. 17, comma 7 e s.m.i.

VARIANTE PARZIALE n. 7

al P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 89-30562 del
25-07-1989 e successive Varianti integrative

Progetto Preliminare

Adozione DCC n. ____ del __/__/____

Approvazione DCC n. ____ del __/__/____

Progetto

Studio Mellano Associati

Sindaco

Stefano Boccardo

Assessore all'Urbanistica

Michele Rollè

Segretario comunale

Mattia Salvatore

Responsabile del procedimento

Fabrizio Baracco

Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante Parziale n. 7

(art.17 LR 56/77 e smi, DGR 9/06/2008 n.12-8931)

STUDIO MELLANO ASSOCIATI
ARCHITETTURA URBANISTICA
C.so Moncalieri, 56 - 10133 TORINO

INDICE

1	PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO.....	2
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO E CONTESTO NORMATIVO.....	2
1.2	MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO.....	2
1.3	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VERIFICA DI VAS.....	3
2	CARATTERISTICHE DEL PIANO.....	4
2.1	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE.....	4
2.2	CONSUMO DI SUOLO.....	7
2.3	IN QUALE MISURA LA VARIANTE INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI.....	8
2.4	PERTINENZA DELLA VARIANTE PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE.....	8
3	CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE.....	9
3.1	ATMOSFERA.....	9
3.2	ACQUE SUPERFICIALI.....	13
3.3	ACQUE SOTTERRANEE.....	13
3.4	SUOLO E SOTTOSUOLO.....	14
3.5	VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA.....	14
3.6	PAESAGGIO.....	14
3.7	RUMORE.....	15
3.8	ACCESSIBILITÀ ED URBANIZZAZIONI.....	15
3.9	VINCOLI.....	15
3.10	CRITICITÀ RILEVATE.....	15
4	INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI.....	16
4.1	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI.....	16
4.1.1	Aria.....	16
4.1.2	Acqua.....	17
4.1.3	Suolo.....	17
4.1.4	Natura e biodiversità.....	18
4.1.5	Paesaggio e beni culturali.....	18
4.1.6	Rumore.....	18
4.1.7	Rifiuti.....	19
5	SINTESI E CONCLUSIONE.....	20

1 PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO E CONTESTO NORMATIVO

Il presente documento rappresenta la Verifica preliminare (Screening) di asoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale 7 al P.R.G.C. vigente del Comune di Candiolo.

La Verifica di VAS fa riferimento all'allegato II alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931, "D.lgs 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi"¹ che stabilisce che l'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della Variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della Variante di Piano.

Come risposta a quanto riportato sopra, quindi, la presente relazione ha l'obiettivo di individuare gli effetti potenziali attesi sulle componenti ambientali interferite dagli interventi e quali dovranno essere le specifiche risposte da associarvi.

1.2 MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO

Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 2001/42/CE, concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile", assicurando che sia "effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, "Norme in materia ambientale" e successivamente del D.lgs. 4/08, "Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152", la Regione Piemonte ha emanato la DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 con la quale ha introdotto nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, in particolare (Allegato II), e dei piani e programmi, in genere (Allegato I), il procedimento di VAS. Tale Delibera costituisce un

¹ D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, "D.lgs 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", Allegato II Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

atto d'indirizzo regionale volto a garantire l'applicazione dell'art.20 della L.R. 40/98² in coerenza con la Direttiva 2001/42/CE e con la normativa nazionale.

La verifica preliminare di Assoggettabilità a VAS (Screening) si esplica nella fase iniziale di elaborazione del Piano o Programma secondo le seguenti indicazioni:

- l'autorità proponente predispone un documento tecnico che *“illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente”* con riferimento ai criteri individuati nell'allegato I del D.lgs. 4/2008, di seguito riportato;
- consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del Piano o Programma può avere sull'ambiente³;
- la verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con la decisione, da parte dell'Autorità preposta alla VAS, di escludere o non escludere il Piano o Programma dalla Valutazione Ambientale Strategica ed è effettuata con atto riconoscibile, reso pubblico, sentito il parere dei Soggetti competenti in materia ambientale;
- l'autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS.

1.3 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VERIFICA DI VAS

Nel caso specifico del presente procedimento i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- Autorità proponente Comune di Candiolo;
- Autorità procedente Comune di Candiolo;
- Autorità competente per la VAS Comune di Candiolo;
- Soggetti competenti in materia ambientale, individuati con apposita Delibera di Giunta:
 - Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
 - ASL TO3;
 - ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino.

Infine, si specifica che ai fini del procedimento di Verifica di VAS, il Comune di Candiolo è dotato di Organo tecnico comunale di VAS, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98.

² L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

³ La DGR del 9 giugno 2008 n. 128931 ritiene che per la consultazione sia efficace la Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i..

2 CARATTERISTICHE DEL PIANO

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE

Con la Variante parziale n.7 l'Amministrazione ha inteso portare avanti tre principali obiettivi:

- promozione del recupero dei sottotetti esistenti;
- favorire l'univocità interpretativa delle norme di piano regolatore;
- aggiornamento di alcuni aspetti della normativa di piano a disposizioni di leggi vigenti.

In particolare il primo aspetto relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente è stato sviluppato attraverso alcune modifiche relative alla normativa sul recupero dei sottotetti esistenti (artt. 9 e 10 delle NTA), al fine di implementare il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e contemporaneamente impedire situazioni di abuso sugli stessi.

Al secondo obiettivo risultano afferenti tutte quelle modifiche volte a specificare meglio la definizione di parametri, altezze, distanze o simili al fine di ottenere un allineamento interpretativo della normativa di piano regolatore sia da parte degli Uffici che degli operatori.

La terza azione riguarda infine l'aggiornamento del piano regolatore vigente ad alcune disposizioni sovraordinate, quali la definizione dei tipi di intervento e il recepimento cartografico e normativo delle aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili presenti sul territorio.

Si procede di seguito alla sintesi delle modifiche apportate.

1) *Art. 8 – Tipi di intervento*

La modifica proposta è volta all'adeguamento normativo dell'art. 8 delle norme di attuazione, relativo alle definizioni dei tipi di intervento, con le dizioni riportate all'art. 13 della LR 56/77 e smi.

In particolare si è provveduto, secondo quanto previsto dalla norma regionale, all'eliminazione della dicitura specifica sulle demolizioni edilizie, ricompresa all'interno della sostituzione edilizia.

2) *Art. 9 – Parametri edilizi ed urbanistici*

LETTERE h) E i). Le precisazioni riportate alle lettere h) – superficie lorda di pavimento (Slp) ed i) – calcolo delle altezze derivano da richieste specifiche formulate dagli Uffici comunali, che hanno ritenuto necessario esplicitare in modo univoco la definizione di “spazi aperti” per la determinazione della Slp e gli elementi strutturali rispetto ai quali

viene calcolata l'altezza del manufatto, al fine di definire una lettura più chiara dello strumento urbanistico.

LETTERA I). Relativamente alla lettera I) – calcolo dei volumi, invece, la Variante propone una modifica per il calcolo del volume dei sottotetti utilizzabili di tipo B (di cui all'art. 10 delle NTA), ponendo dei limiti superiori rispetto al piano vigente per l'esclusione dal calcolo dei volumi. Nello specifico, per i sottotetti utilizzabili di tipo B, la superficie lorda dei vani risulta esclusa dal calcolo dei volumi qualora i sottotetti costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare sottostante, ad essa collegati tramite unico collegamento verticale permanente ed esclusivo, la superficie utile del locale sottotetto risulti inferiore o pari al 60% di quella dell'ultimo solaio piano e l'altezza media interna nel sottotetto risulti inferiore o uguale a 2,50m. Tali condizioni progettuali debbono essere contemporaneamente rispettate e pertanto in mancanza di una di esse la superficie lorda di pavimento del sottotetto utilizzabile risulta interamente conteggiata all'interno del calcolo del volume.

La modifica che l'Amministrazione apporta a tale norma, in accordo con le modifiche all'art. 10 di cui al successivo paragrafo 3, vuole aver il duplice effetto di disincentivare situazioni di abuso edilizio nelle quali il sottotetto utilizzabile viene molto spesso convertito in modo illecito in sottotetto abitabile e contemporaneamente agevolare il recupero dei sottotetti utilizzabili di tipo B sgravandoli interamente, nel rispetto dei parametri sopra descritti, dal calcolo del volume.

3) *Art. 10 – Tetti, Sottotetti, Volumi tecnici emergenti e Impianti Tecnici*

COMMA 1. Al comma 1 della articolo di piano è stata introdotta una modifica puntuale, derivante da casi specifici esistenti sul territorio comunale e segnalati dall'Ufficio Tecnico. In particolare è stata estesa la possibilità di creare timpani verticali contrapposti anche sui lati maggiori del tetto qualora la lunghezza del lato maggiore non ecceda più del 10% rispetto al lato minore. Tale specifica è volta a risolvere situazioni particolari di edifici a pianta pressoché quadrata per i quali, al fine di favorire una miglior esposizione degli ambienti e di permettere il recupero dei vani sottotetto, risultano preferibili soluzioni progettuali nelle quali il timpano verticale è previsto sui lati maggiori e non su quelli minori della sagoma del tetto.

COMMA 3, LETTERA B). Nel comma 3, lettera B) relativo ai sottotetti di tipo utilizzabile è stato eliminato l'obbligo per il quale il sottotetto utilizzabile deve risultare costituito da un unico vano indiviso e contemporaneamente è stata data la possibilità di verifica della superficie di areazione sull'intero sottotetto. Queste modifiche sono volte a consentire nei sottotetti utilizzabili la realizzazione di vani quali ad esempio bagni o lavanderie, che di fatto ad oggi venivano preclusi dalla normativa esistente. L'introduzione di rigidi parametri per il calcolo volumetrico dei sottotetti utilizzabili, di cui al precedente punto 2, ha inoltre reso superate le motivazioni per le quali era stata introdotta la norma richiedente un unico vano sottotetto, volta principalmente a ostacolare trasformazione illecite dei sottotetti utilizzabili in abitabili.

COMMA 2BIS. In coerenza con quanto definito all'art 9, lettera i), l'introduzione del nuovo comma 2bis dell'art.10 ha la funzione di specificare meglio il calcolo dell'altezza interna dei sottotetti, rendendo univoca la sua definizione e applicazione.

COMMA 8. L'Amministrazione per gli edifici esistenti ricadenti in zona urbanistica di tipo B ha inteso promuovere, ai sensi dei disposti della LR 21/98, il recupero dei sottotetti a fini abitabili.

In particolare, l'ammissibilità degli interventi è subordinata al rispetto contestuale delle seguenti condizioni di progetto:

- costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare sottostante tramite unico collegamento verticale permanente ed a suo uso esclusivo;
- la superficie utile risulti inferiore o pari al 60% di quella dell'ultimo solaio piano.

In tali casi si consente un innalzamento del colmo e delle linee di imposta del tetto fino ad un massimo di 40 cm ai fini del raggiungimento delle altezze minime interne per classificare il sottotetto come "abitabile", fermo restando che gli interventi previsti dovranno risultare armonizzati nel progetto dell'edificio e ad ogni modo garantire l'uniformità delle quote di imposta e di colmo delle coperture per l'intero fabbricato.

Si precisa che la modifica normativa introdotta non costituisce un incremento della capacità insediativa di piano regolatore, in quanto, ai fini dell'applicazione della norma, il sottotetto non costituisce unità abitativa a sé stante ma pertinenza dell'unità immobiliare sottostante.

Allo stesso modo la maggiore eventuale volumetria derivante dall'innalzamento di un massimo di 40 cm della linea di imposta del tetto non si configura quale aumento della volumetria di PRGC in quanto già compresa per i fabbricati esistenti all'interno degli interventi di ampliamento, pari al 20% della volumetria esistente, ammessi per le zone di tipo B, secondo le specifiche di cui all'art. 18, comma 4, lettera b) delle NTA del piano regolatore vigente.

COMMA 9. Con l'introduzione del comma 9 l'Amministrazione comunale intende fare esplicito riferimento nella normativa di piano regolatore alla disciplina che regola gli oneri di urbanizzazione stabiliti per i sottotetti classificati come utilizzabili o abitabili, rimandando alla stessa e subordinando il rilascio del titolo abilitativo al pagamento degli oneri dovuti.

4) *Art.12 - Distanze dai confini e tra edifici - Arretramenti dalle strade - Allineamenti*

PUNTO 12/C – DISTANZE TRA I FABBRICATI, COMMA 1. Alla lettera b), su indicazione dell'Ufficio Tecnico, viene specificato che la distanza di 7,5 m prevista fra la parete finestrata di locali non destinati a permanenza di persone e il fabbricato confrontante va valutata sia in caso di parete cieca che finestrata e pertanto l'articolato normativo viene integrato in tal senso.

PUNTO 12/C – DISTANZE TRA I FABBRICATI, COMMA 2. La definizione di parete finestrata è stata resa univoca, non ponendo limiti dimensionali di larghezza, ma individuando tutte le pareti dell'edificio comprendenti finestre, porte o aperture.

PUNTO 12/E – DISTANZA DALLA SEDE FERROVIARIA. L'articolo è stato modificato facendo esplicito riferimento alle fasce previste dal DPR 753/80 nonché alle fasce disegnate sulla cartografia di piano. Eventuali richieste di interventi ricadenti all'interno di dette fasce debbono ottenere preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, ai sensi delle normative di settore vigenti.

PUNTO 12/L – ALTRE FASCE E ZONE DI RISPETTO. Nell'articolo è stato eliminato il rimando al secondo capoverso del punto 12/e modificato dalla presente Variante, al fine di rendere il piano conforme nel suo articolato normativo.

È stato inoltre inserito esplicito richiamo alle Determinazioni Dirigenziali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte con le quali sono state approvate le ridelimitazioni delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili presenti sul territorio comunale, denominati P1 e P2, e che risultano inserite, in quanto di carattere prescrittivo, all'Allegato B delle norme tecniche di attuazione di piano regolatore. La ridefinizione della fascia di rispetto dei pozzi ha portato anche alla modifica cartografica della Tavola di piano n.1 in scala 1:5.000, sulla quale vengono individuate le aree di salvaguardia e le fasce di rispetto allargate e ristrette dei pozzi.

5) *Art. 20 – Recinzioni*

COMMA 12. Su indicazione dell'Ufficio tecnico si provvede ad indicare le diverse tipologie di cancelli di accesso carraio utilizzabili al fine di non limitare l'applicazione della normativa all'utilizzo di una sola tipologia.

6) *Art. 25 – Zone per servizi pubblici (S)*

COMMA 6. Con riferimento alla zona S17 (Villa di Montpascal), l'Amministrazione ritiene di modificare tra le modalità di intervento il permesso di costruire convenzionato, eliminando l'obbligo di ricorso alla Convenzione, in quanto l'area in oggetto risulta completamente urbanizzata.

7) *Art. 38 – Norme transitorie*

LETTERA d). Al fine di ottemperare ai disposti dell'art. 15 del Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, è stata inserita una norma specifica per la predisposizione all'allaccio per la ricarica dei veicoli. Tale norma risulta a carattere transitorio, in quanto la disciplina risulta oggetto del Regolamento edilizio comunale e in esso verrà specificatamente normata e integrata.

2.2 CONSUMO DI SUOLO

Le previsioni di Variante riportate al precedente paragrafo 2.1 non interessano suoli attualmente non zonizzati e destinati all'attività agricola e pertanto non generano alcun consumo di suolo.

2.3 IN QUALE MISURA LA VARIANTE INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI

La presente Variante riveste una finalità prettamente operativa, poiché è legata ad un puntuale e limitato aggiornamento delle norme tecniche di piano regolatore, che si ritiene non influenzi significativamente altri Piani e Programmi.

2.4 PERTINENZA DELLA VARIANTE PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Le modifiche apportate dalla Variante, sono talmente modeste, e non interessano superfici e né variazioni di destinazioni d'uso, da risultare difficilmente relazionabili con i temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

Non si rilevano problemi ambientali significativi connessi con l'attuazione della Variante in esame.

Infine, la Variante non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc.).

3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

La Variante parziale n.7 ha apportato modifiche normative sul territorio comunale e in particolare sulle aree urbane consolidate denominate zone urbanistiche residenziali di tipo B. Di seguito si analizzano le principali caratteristiche ambientali del territorio comunale di Candiolo.

3.1 ATMOSFERA

Il Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ha classificato il territorio comunale in zona 3p, quindi in "zona di piano". Tale zona comprende i Comuni nei quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.

Le principali fonti d'inquinamento presenti sul territorio comunale di Candiolo sono costituite soprattutto dai processi di combustione, nei quali ha un ruolo predominante il trasporto su strada come appare dalla tabella di seguito allegata. In essa sono riportati i contributi dei diversi settori emissivi rispetto agli inquinanti⁴.

	CO2	CO	Nox	SO2	PM10
Combustione non industriale	25,4%	29,4%	5,3%	48,0%	16,3%
Combustione nell'industria	8,1%	0,5%	2,6%	15,3%	0,1%
Processi produttivi	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Estrazione e distribuzione combustibili	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Uso di solventi	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Trasporto su strada	70,2%	66,2%	82,5%	29,5%	76,0%
Altre sorgenti mobili e macchinari	2,9%	3,5%	9,0%	6,3%	2,8%
Agricoltura	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	3,3%
Altre sorgenti e assorbimenti	-6,6%	0,4%	0,0%	0,9%	1,5%

La principale sorgente di CO₂ è rappresentata dal trasporto su strada (70,2%), seguita dalla combustione non industriale (25,4%, dovuta soprattutto a vecchi impianti di riscaldamento), la combustione nell'industria (8,1%). Le altre sorgenti mobili e macchinari contribuiscono in maniera decisamente minore con il 2,9%.

La principale sorgente di CO è rappresentata dal traffico veicolare (66,2%), in particolare dai gas di scarico dei veicoli a gasolio per autotrasporto e a benzina, seguita dalla combustione non industriale (29,4%, dovuta soprattutto a vecchi impianti di


⁴ I dati sono riportati in valori percentuali e sono relativi al rilevamento 2010. Fonte IREA – Sistema Piemonte.



riscaldamento). Altre fonti, decisamente di minore importanza per entità di emissione, sono altre sorgenti mobili e macchinari, la combustione nell'industria, e altre sorgenti e assorbimenti.



Il maggior contributo all'inquinamento da biossido di azoto e derivati fotochimici è dovuto al trasporto su strada (82,5%). Al secondo posto e al terzo troviamo le altre sorgenti mobili e macchinari (9%) e la combustione non industriale (5,3%). Le altre fonti contribuiscono in modo secondario.

La principale fonte del biossido di zolfo sono i processi di combustione non industriale (48%). Al secondo posto vi è il traffico veicolare (29,5%, in particolare dai veicoli con motore diesel). Una quantità più bassa di biossido di zolfo nell'aria proviene da combustioni nell'industria (15,3%) e altre sorgenti mobili e macchinari (6,3%).

Il materiale particolato ha origine prevalentemente dal trasporto su strada (76%). Seguono i processi di combustione non industriale (16,3%), mentre sono secondari i contributi degli altri settori emissivi.







Il trasporto su strada si configura, quindi, come la principale fonte di inquinamento che caratterizza il territorio comunale ed è generato, in primo luogo dal traffico dei mezzi presenti e in seconda battuta dai veicoli leggeri. Si può affermare che una parte significativa derivi dal traffico di passaggio sulle due principali Strade Provinciali (n. 140 e n. 142). Il traffico autoveicolare è responsabile della immissione in atmosfera dei prodotti della combustione dei motori, delle polveri che si liberano dall'usura dei freni, dei pneumatici e del manto stradale e infine degli idrocarburi che vaporizzano dai serbatoi dei veicoli.

3.2 ACQUE SUPERFICIALI

Il reticolato idrografico naturale è rappresentato dal Torrente Chisola il quale delimita il limite comunale meridionale con un alveo tipo caratterizzato da un canale di deflusso non molto incassato e prevalentemente rettilineo. Il reticolato idrografico artificiale è rappresentato principalmente dal Canale del Molino che attraversa il territorio comunale da ovest verso est. La dinamica di entrambi i corsi d'acqua ha causato allagamenti in occasione degli eventi alluvionali più intensi.

3.3 ACQUE SOTTERRANEE

Si riporta di seguito un estratto di quanto contenuto nell'analisi della Relazione Geologica Integrativa della Variante strutturale n. 3 ex Lr 1/2007 al PRGC vigente.

“Il modello idrogeologico di riferimento per il territorio comunale ricalca, nei suoi tratti generali, quello tipico della pianura torinese e può essere schematizzato con la sovrapposizione di una coltre di depositi continentali di varia natura, ma essenzialmente alluvionali, su di un substrato costituito da sedimenti di origine marina, il cui assetto morfologico-strutturale condiziona direttamente lo spessore della serie sovrastante. Dal punto di vista geoidrologico, la circolazione idrica attraverso i depositi avviene generalmente per porosità, mentre l'alimentazione degli acquiferi avviene per infiltrazione diretta degli apporti meteorici e per perdita dai corsi d'acqua soprattutto al loro sbocco vallivo ma anche nel percorso di pianura. [...]

Per quanto riguarda l'andamento della superficie piezometrica della falda idrica di tipo libero, il deflusso avviene lungo una direzione orientata essenzialmente da nord-ovest verso sud-est con un gradiente idraulico medio $i = 3\div 5\%$, mentre l'intero territorio è caratterizzato da valori di soggiacenza rilevati in regime di magra (marzo 2012) decisamente in prossimità del piano di campagna (talora anche inferiori al metro), più frequentemente attestati entro i 3.00 m da esso.

La potenzialità della falda superficiale (Complesso Superficiale) è caratterizzabile dal valore medio di trasmissività $T_m = 2.10 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$ corrispondente al valore $T_m = 1814 \text{ m}^2/\text{giorno}$ circa, mentre quella del sistema acquifero impostato nel sottostante Complesso Villafranchiano evidenzia un valore di trasmissività inferiore, seppur del medesimo ordine di grandezza $T_m = 1.20 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$ corrispondente al valore $T_m = 1037 \text{ m}^2/\text{giorno}$ circa. Con riferimento a Krásny (1993), tali valori sono entrambi riferibili alla classe di magnitudo I “Molto alta” per valori di $T > 1000 \text{ m}^2/\text{giorno}$, indicativi di falde di importanza regionale in grado di soddisfare, in prima approssimazione, fabbisogni di normale entità”.

3.4 SUOLO E SOTTOSUOLO

Si riporta di seguito un estratto di quanto contenuto nell'analisi della Relazione Geologica Integrativa della Variante strutturale n. 3 ex Lr 1/2007 al PRGC vigente.

“Il territorio comunale di Candiolo si estende per circa 12 km² a sud del capoluogo di provincia, dal quale dista una ventina di chilometri. [...] Il contesto geolitologico nel quale è inserito il territorio comunale è piuttosto omogeneo e tipicamente di ambiente alluvionale fluviale. La sua porzione più meridionale è interessata dalla presenza, rilevati di pochi metri rispetto a quelli dell'alveo attuale del Torrente Chisola, dei depositi generalmente ghiaioso-ciottolosi con frazione fine sabbioso-limosa: riferibili come età all'Olocene medio-superiore, essi costituiscono le aree di naturale espansione e divagazione del corso d'acqua. La quasi totalità del territorio è invece interessata dalla presenza dei depositi ghiaiosi in matrice sabbioso-argillosa riferibili al Pleistocene medio e più precisamente al periodo glaciale rissiano (Fluviale Riss-flR). Questi sedimenti fanno parte di un esteso e complesso sistema di terrazzi rilevati rispetto al livello basale della pianura piemontese e separati l'uno dall'altro da una serie di scarpate di varia altezza, le quali tendono ad annullarsi procedendo dal margine alpino verso la Collina di Torino”.

Per quanto attiene il rischio idrogeologico si rammenta come con la definitiva approvazione della Variante strutturale n° 3, la Regione ha altresì condiviso ed approvato l'aggiornamento del quadro del dissesto idro-geologico sull'intero territorio comunale ed aggiornato le relative prescrizioni mediante l'adeguamento della carta di sintesi e delle prescrizioni ad essa correlate.

Tenuto conto che la Variante 7 non prevede estensioni territoriali né variazioni di classificazioni urbanistiche, ma interviene esclusivamente a livello normativo si ritiene di poter rimandare direttamente alle disposizioni in campo geologico-idraulico vigenti.

Le modifiche proposte dalla presente Variante risultano essere tutte contenute sulle aree del centro abitato e pertanto, secondo l'analisi della Carta della Capacità d'uso della Regione Piemonte, sono poste quali zone con classificazione di “Aree urbanizzate”.

3.5 VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA

Le aree in oggetto sono collocate tutte all'interno della zona urbanizzata, in cui la pressione antropica ha completamente modificato l'originaria struttura naturale.

3.6 PAESAGGIO

Il Piano Paesistico Regionale (PPR) ha inserito il territorio comunale di Candiolo nell'ambito di paesaggio n. 36 “*Torinese*”, Unità di paesaggio n. 3623. Tale ambito è classificato come “*IX - rurale/insediato non rilevante alterato*”, ovvero una zona di territorio nella quale si riscontra la “*compresenza di sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi*”.

La Carta della Capacità d'uso della Regione Piemonte pone questa zona in Classe II.

Tra le “*Viabilità storica e patrimonio ferroviario*” sono stati individuati la SS13 Torino-Pinerolo e il tratto della rete ferroviaria storica.

Come “*Patrimonio rurale storico*” è stata riconosciuta la SS33 per Candiolo.

Tra i “*Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico*” sono stati individuati l’asse prospettico di Stupinigi sud, il fulcro naturale del Parco di Stupinigi e il profilo paesaggistico della SR23 nei pressi di Stupinigi.

Tra le “*Aree rurali di specifico interesse paesaggistico*” sono state individuate le Aree agricole nei pressi dei Tenimenti di Stupinigi e la Fascia alberata del torrente Chisola.

I beni suddetti non sono stati interessati dalle modifiche proposte dalla presente Variante.

3.7 RUMORE

Il Comune di Candiolo ha approvato il Piano di zonizzazione acustica con DCC n. 58 del 22/10/2004, che ha attribuito specifici limiti per l’inquinamento acustico ad ogni porzione del territorio comunale, con riferimento alle classi definite nella Tabella A del DPCM 14/11/97 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.

Poiché le modifiche normative introdotte non generano mutamenti alle destinazioni d'uso urbanistiche esistenti, la Variante proposta appare compatibile e coerente con la classificazione acustica del PDZ vigente.

3.8 ACCESSIBILITÀ ED URBANIZZAZIONI

L’unica modifica relativa ad aree specifiche del piano regolatore risulta essere quella prevista all’art. 10, comma 8 delle NTA relativa al recupero dei sottotetti abitabili. Tale modifica risulta relativa alle sole aree di tipo B del piano e quindi localizzata su un tessuto per lo più consolidato, e inoltre è rivolta al recupero dei sottotetti negli edifici esistenti. Per tali motivazioni si può asserire che le modifiche proposte sono relative ad aree localizzate all'interno dell'edificato di Candiolo e conseguentemente accessibili da viabilità pubblica e servite da tutte le principali reti.

3.9 VINCOLI

Le modifiche apportate non interessano aree sottoposte a vincoli.

3.10 CRITICITÀ RILEVATE

Non sono presenti criticità.

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Partendo dalle descrizioni e dalle analisi svolte nei precedenti capitoli, di seguito si procede attraverso l'individuazione e la valutazione dei possibili impatti della previsione di variante per determinare le ricadute sulle matrici ambientali del territorio comunale.

In particolare verrà analizzato unicamente l'intervento previsto al punto 3 del paragrafo 2.1, in quanto, come si evince dalle descrizioni delle modifiche della Variante, gli altri aspetti non generano alcun effetto sull'ambiente, poiché specificazioni sull'applicazione di norme già esistenti o adeguamenti a disposizioni sovraordinate. L'analisi condotta risulta quindi relativa al recupero a fini abitabili dei sottotetti esistenti, per i casi in cui risulta necessario l'innalzamento della quota del colmo e di imposta del tetto per un massimo di 40 cm.

4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

4.1.1 Aria

Fase di cantiere

Durante la fase di cantiere per la realizzazione degli edifici le principali attività che possono generare impatti sulla qualità dell'aria locale sono:

- Trasporto dei materiali;
- Realizzazione opere edilizie (edifici, opere contro-terra);

Tutte queste attività possono generare i seguenti effetti:

- emissioni di polveri dovute alla movimentazione di materiali;
- emissioni gassose prodotte dai mezzi impiegati per il trasporto dei materiali in ingresso ed in uscita.

Trattandosi di un recupero di sottotetti esistenti le opere edilizie saranno limitate a opere interne sugli stessi, pertanto le attività saranno di entità ridotta e con una durata temporale relativamente breve.

I principali recettori sensibili sono gli edifici più vicini all'area d'intervento (in un raggio di circa 10 m), che potrebbero essere soggette al deposito di materiale polverulento.

Per quanto concerne la produzione di polveri, per ridurre al minimo l'impatto, le operazioni di movimentazione andranno svolte in assenza di vento.

Fase di esercizio

La modifica oggetto della presente valutazione prevede la realizzazione di sottotetti abitabili in edifici di civile abitazione, pertanto i principali inquinanti che possono essere generati da tale attività sono essenzialmente quelli prodotti dagli impianti di riscaldamento e di condizionamento ambientale: gli ossidi di azoto (soprattutto come biossido di azoto), il biossido di zolfo e le polveri sottili.

La produzione di inquinanti generata dalla combustione non industriale inciderà in modo poco significativo sui quantitativi complessivi degli inquinanti prodotti a livello comunale, soprattutto per l'esiguo numero di impianti domestici di combustione che saranno installati e per le volumetrie assai limitate che necessitano di riscaldamento.

Va ancora rilevato che gli inquinanti sopra elencati possono essere minimizzati agendo in diversi modi. Le prescrizioni specifiche per gli edifici residenziali di nuova costruzione stabilite dalla Regione Piemonte rispondono in tale ottica:

- installazione di impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nella struttura edilizia;
- installazione di sistemi a pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- inserimento di sistemi automatizzati di regolazione della temperatura e della potenza termica.

La produzione di inquinanti collegabili all'uso veicolare connesso alle previsioni della Variante può considerarsi irrilevante, in virtù del fatto che il traffico automobilistico non verrà incrementato poiché la modifica riguarda locali funzionalmente connessi alle unità abitative già esistenti e non risulta relativo a nuove unità abitative.

4.1.2 Acqua

Fase di cantiere

Non si prevedono impatti in fase di cantiere.

Fase di esercizio

Il recupero dei sottotetti ai fini abitabili potrebbe generare un aumento dei consumi di acqua potabile, pur tuttavia limitato, viste l'entità della previsione stessa.

Allo stesso modo l'eventuale incremento dei reflui destinati all'impianto di depurazione risulta molto ridotto, pertanto è verosimile ipotizzare che tale incremento non incida sul dimensionamento del sistema fognario.

4.1.3 Suolo

Fase di cantiere

Non si prevedono impatti in fase di cantiere.

Fase di esercizio

Non si prevedono impatti in fase di esercizio in quanto trattasi di interventi su fabbricati esistenti.

4.1.4 Natura e biodiversità

Le zone urbanistiche di tipo B sono aree consolidate che risultano localizzate all'interno del centro abitato e pertanto completamente urbanizzate. In conseguenza di ciò non si rilevano criticità o interferenze significative con la componente ambientale in oggetto.

4.1.5 Paesaggio e beni culturali

Fase di cantiere

La fase di ristrutturazione porterà ad impatti di tipo temporaneo nell'immediato intorno del lotto di intervento. Tuttavia l'opera verrà organizzata all'interno del fabbricato, pertanto l'impatto di tale componente ambientale risulta molto limitato.

Fase di esercizio

Trattandosi di un recupero di edifici esistenti, che verranno trattati con sistemazione superficiale di tipo tradizionale, l'impatto sul paesaggio è da considerarsi praticamente nullo.

4.1.6 Rumore

Fase di cantiere

Poiché le aree consolidate di tipo B sono tutte all'interno del centro abitato della città di Candiolo, le aree di intervento si connotano come zone ad alta densità abitativa e di attività umana. Pertanto i recettori sensibili sono rappresentati dagli edifici localizzati a breve distanza dalle aree operative di cantiere.

Le fonti emissive, fisse e mobili possono essere individuate nei macchinari preposti alle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere di progetto. Non essendo però previste opere di scavo, l'impatto acustico nel suo complesso sarà piuttosto limitato. Le emissioni acustiche sono minimizzabili mediante un'opportuna pianificazione delle attività in modo da non arrecare eccessivo disturbo agli abitanti delle case circostanti.

Fase di esercizio

Non trattandosi di nuove unità abitative, l'eventuale traffico indotto dall'opera risulterà molto modesto e pressoché assimilabile a quello esistente. Trattandosi ad ogni modo di aree all'interno dell'edificato, non si ritiene che tale fonte sia in grado di produrre effetti significativi sul clima acustico dell'area circostante.

4.1.7 Rifiuti

Fase di cantiere

La fase di cantiere genera in quasi tutto il suo svolgimento la produzione di rifiuti relativa alla trasformazione dei materiali edili, soprattutto relativamente a materiali inerti o da prodotti per l'edilizia non riciclabili.

Nel caso in esame, però, non sono presenti due importanti fattori determinanti per la quantità di rifiuti prodotta:

- 1) nel sito non sono presenti manufatti o fabbricati da demolire;
- 2) non si ravvisa la necessità di procedere ad una bonifica dei terreni.

In relazione a quanto evidenziato sopra, l'impatto generato dalla produzione di rifiuti durante la fase di cantiere è da ritenersi non significativa.

Fase di esercizio

Non trattandosi di nuove unità abitative, gli interventi non genereranno effetti sul sistema di raccolta comunale.

In sintesi l'analisi su riportata per 'componente ambientale' fa emergere che la modifica introdotta dalla Variante non genera impatti sull'intorno, pertanto risulta coerente con il modello di sviluppo del Comune di Candiolo.

5. SINTESI E CONCLUSIONE

Dalle analisi effettuate nei capitoli precedenti emerge che la modifiche operate dalla Variante non generano alcun tipo di impatto significativo sull'ambiente e sullo stato attuale dei luoghi, non vi è consumo di suolo e non si genera capacità insediativa aggiuntiva. Inoltre, non si interferisce con il sistema dei vincoli paesaggistici del territorio e non si opera su aree di tipo produttivo pertanto non si prevede la presenza di sostanze o lavorazioni tali da poter provocare esplosioni, incendi o rilasci di sostanze tossiche. Non sono interessate aree protette, aree della rete Natura 2000 e paesaggi rilevanti.

Si ritiene, pertanto, che la previsione sia compatibile con il sistema ambientale del territorio comunale e che le modifica prodotta sia ininfluyente rispetto a quelle derivanti dall'evoluzione ordinaria del sistema territoriale in cui si inserisce.

Sulla base di queste considerazioni, si propone pertanto di **non sottoporre a VAS la Variante Parziale n. 7 al PRG vigente del Comune di Candiolo** poiché, alla luce dei documenti disponibili e della conoscenza del territorio, non si ritiene che la modifica possa generare effetti negativi rilevanti sull'ambiente e sul paesaggio.